

Originale

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. **41** DATA **13/12/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **tredici** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA di Prima convocazione segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PONCHIA Giovanni	Sindaco	Si
MINETTI Paolo	Vice Sindaco	Si
CARINCI Andrea	Consigliere	Si
GALLENCA Michela Lorenza	Consigliere	Si
PELLEGRINO Antonio	Presidente	Si
LINZALATA Maria Teresa	Consigliere	Si
SCHIFANELLA Claudio	Consigliere	Si
GANIO Sara	Consigliere	Si
ZEPPEGNO Davide	Consigliere	Si
GALLON Arcangelo	Consigliere	Si
BASSINO Elena	Consigliere	Si
PELLEGRINO Stefano	Consigliere	Si
BETTINI Enrico	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Presidente **arch. Pellegrino Antonio**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Bosica Carlo**

Il Presidente, verificata l'identità di tutti i presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco ing. Giovanni PONCHIA il quale conferma le aliquote e le detrazioni vigenti.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*
- l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato che, in particolare, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Dato atto che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Dato atto che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*”.

Richiamato quanto disposto dall'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha introdotto la lettera g-bis che stabilisce che sono esenti dall'imposta anche *“gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”*.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari, adibite a abitazione principale e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a partire dall'anno d'imposta 2022 sono esenti dall'Imu;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso

nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, al momento, non è stato ancora emanato.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M. rispettando i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Dato atto che per l'anno 2024 rimangono confermati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15.04.2015;

Precisato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse, al momento non ancora attivata.

Rilevato che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Precisato che, al momento, l'applicazione informatica prevede solo la possibilità di eseguire il prospetto delle aliquote in via sperimentale;

Dato atto che, in sede di conversione in legge del D.L. 132/2023, l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del Prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del ministero dell'Economia e delle Finanze è stato prorogato all'anno 2025;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Considerato che, occorrerà altresì provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la delibera di approvazione delle aliquote per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Rilevato che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023 dispone che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento, ai sensi del comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente salvo quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del suddetto D.M.;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), ai sensi del cui disposto è stabilito che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che *"le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*.

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente, confermare le aliquote IMU 2023 per l'anno 2024 indicate nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e denominato "Allegato A- I.M.U. – ANNO 2024 – ALIQUOTE E DETRAZIONI", che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, per il combinato disposto delle disposizioni contenute nell'art. 138 del D.L. n. 34/2020 e nell'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, le aliquote e detrazioni dell'Imu per l'anno 2023 dovranno essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, salvo eventuali ulteriori differimenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28/07/2020 e s.m.e.i.;

Dato atto che in data 06.12.2023 come da Verbale n. 6 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 13

Votanti n.: 13

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 10

Voti contrari n.: 3 (GALLON Arcangelo, PELLEGRINO Stefano, BASSINO Elena).

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare, allo stato attuale della normativa e salvo adeguamenti e modifiche previsti dal disegno di legge di Bilancio in corso di approvazione, per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria, approvate per l'anno 2023 con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2022, così come riportate nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" e condizioni, denominati Allegato A - Prospetto aliquote IMU anno 2024 e Allegato B - Condizioni per accedere alle riduzioni per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 31 luglio, così come previsto dall' art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, (legge di stabilità 2013), salvo ulteriori proroghe e disposizioni;
- 4) di dare atto che il gettito derivante dall'Imposta Municipale Propria di spettanza del Comune stimato sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 852.000,00 e verrà introitato al titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", categoria 0106 "Imposta municipale propria", capitolo 20/2/1 IMU ORDINARIA del bilancio triennale 2024/2026 competenza anno 2024 in corso di approvazione;
- 5) di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle aliquote agevolate previste nel prospetto di cui al punto 2) ed i relativi adempimenti sono contenuti nel regolamento I.M.U., a cui si rimanda;
- 6) di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU al rispetto dei limiti fissati dall'art. 1 commi dal 748 al 754 della Legge 160/2019, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7) di dare ulteriormente atto che, così come richiesto dall'art. 2 c. 3 del D.M. 07.07.2023, le diversificazioni apportate sono state individuate tra le fattispecie indicate nell'allegato A) del suddetto decreto e rispondono ai criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
- 8) di dare atto che l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del Prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del ministero dell'Economia e delle Finanze è stato prorogato all'anno 2025;
- 9) di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 10) di inviare, in via telematica ed entro i termini fissati dal comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;
- 11) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 13

Votanti n.: 13

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 13

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Tutti gli interventi saranno depositati agli atti presso la Segreteria Comunale non appena desunti dalla registrazione audio.

AA/ros

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
PELLEGRINO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bosica Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 29/12/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, li 29/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo BOSICA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, li 08/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo BOSICA

Prospetto aliquote IMU - Comune di MONTANARO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1%
Terreni agricoli	1%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/7 Abitazioni in villini - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.09%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/7 Abitazioni in villini - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/2 Abitazioni di tipo civile - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.09%*

Elenco esenzioni indicate dal comune

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

ALLEGATO B – Condizioni per accedere alle agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

– **Aliquota ridotta al 0,9%.**

Per usufruire della riduzione dell’aliquota agevolata occorre presentare apposita autocertificazione predisposta dagli uffici comunali. La dichiarazione non è dovuta per gli anni successivi a quello di prima applicazione, nel caso in cui non siano mutate le condizioni soggettive od oggettive.

– **Riduzione della base imponibile del 50%.**

Il contratto di concessione in comodato d’uso gratuito deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l’immobile concesso in comodato possieda nello stesso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8 e A9. Per poter accedere alla riduzione della base imponibile, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando dichiarazione IMU entro il 31 dicembre dell’anno successivo. La dichiarazione non è dovuta, per gli anni successivi a quello di prima applicazione, nel caso in cui non siano mutate le condizioni soggettive od oggettive.